

INPS

DETERMINAZIONE n. 18 del 17 APR. 2019

Oggetto: adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000. Det. pres. n. 64/2017 e n. 21/2018.

**Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
(ex D.I. 14/03/2019)**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Vista la determinazione presidenziale n.64 del 7 marzo 2017 con la quale è stato adottato lo schema di convenzione tra l'INPS e le Regioni Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388 prevedendo che lo stesso schema tipo di convenzione poteva essere adottato anche per le regioni Basilicata, Calabria e Sicilia;

Vista la determinazione presidenziale n. 21 dell'8 marzo 2018 con la quale è stato adottato l'*addendum* alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata Campania, Puglia e Sardegna sottoscritte secondo lo schema adottato dalla determinazione presidenziale n. 64/2017 sopra citata ed è stato altresì previsto che lo stesso schema negoziale poteva essere adottato anche per la regione Calabria, in caso di perfezionamento della convenzione tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro e del connesso decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 22.01.2019, che ha stabilito l'immediata proroga fino al 31.10.2019 - ex art. 1, comma 446, lett.h), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - delle convenzioni sottoscritte nel 2017 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett.a) e lett.b) e comma 3 della L.n. 388/2000 con le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, già prorogate nel 2018 ai sensi dell'art. 1 comma 223 della L. n. 205/2017, per la corresponsione degli assegni ASU e ANF agli LSU a carico del FSOF per l'anno 2019;

Preso atto che detto decreto, ai fini dell'immediata proroga nell'annualità 2019 delle convenzioni sottoscritte con le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ha determinato l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nelle suddette regioni in attività socialmente utili in complessivi € 28.020.662,00 (ventottomilioniventimilaseicentosessantadue/00) come risulta in dettaglio nel seguente prospetto:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF al 1/1/2019	Totale in euro importo ASU fino al 31/10/2019	Totale in euro importo ANF fino al 31/10/2019	Totale in euro per ASU - ANF e misure di politica attiva del lavoro a carico FSOF fino al 31/10/2019
Basilicata	78	462.516,60	25.997,40	488.514,00
Campania	3.681	21.827.225,70	1.226.877,30	23.054.103,00
Puglia	681	4.038.125,70	226.977,30	4.265.103,00
Sardegna	34	201.609,80	11.332,20	212.942,00
Totale	4.474	26.529.477,80	1.491.184,20	28.020.662,00

Visto che lo stesso decreto direttoriale ha stabilito l'opportunità di dedicare alla Regione Calabria apposito e separato provvedimento in considerazione dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, comma 207, terzo periodo e ss. della l. 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2018, prot. n. 16868, con la quale è stata richiesta all'INPS la quantificazione degli oneri complessivi da sostenere per il 2019 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione;

Preso atto che con PEC del 21 gennaio 2019 l'Istituto ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, per l'annualità 2019, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro 592,97, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 400. Inoltre, l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS, è stabilito in euro 56,46 annui per ciascuno lavoratore (€ 4,71 mensili);

Preso atto della nota del 18 febbraio 2019 con cui le Direzioni Centrali competenti hanno rappresentato la necessità di procedere con tempestività all'erogazione degli assegni in argomento;

Preso atto che la convenzione proposta, in linea con le disposizioni di cui al citato decreto direttoriale, prevede che le convenzioni sottoscritte nel 2017 tra le Direzioni Regionali INPS e le Regioni specificatamente individuate nel decreto (Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna) e già prorogate con l'*addendum* sottoscritto dagli stessi soggetti nel 2018, sono prorogate al 31/10/2019 a decorrere dal 1 gennaio 2019 al fine di ratificare i pagamenti effettuati precedentemente all'adozione del presente atto;

Preso atto che la convenzione sottoscritta tra le parti potrà esplicare i suoi effetti anche nel periodo novembre-dicembre 2019 qualora siano emanati i propedeutici atti ministeriali;

Preso atto che i pagamenti in argomento sono erogati secondo le modalità già utilizzate nel 2018 con l'adeguamento, per l'anno 2019, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, stabilita dal citato decreto n. 1/2019 in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio viene imputato al capitolo di bilancio 8E1203203 – contributi dello Stato a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri per il mantenimento del salario;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione sono imputate ai seguenti capitoli:

- 3U1205003 – prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli (indennità di Mobilità, indennità di disoccupazione, ASPI, MiniASPI e relativi trattamenti per carichi familiari), per le somme anticipate dall'Istituto;
- 8E1203574 – contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per copertura oneri derivanti da assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, per le risorse trasferite all'Istituto.

Preso atto che nel decreto direttoriale di attribuzione delle somme alla regione Campania, l'importo non è distinto a livello provinciale e costituisce una unica attribuzione per la Regione e pertanto il Direttore Regionale Campania sottoscriverà la convenzione non potendosi applicare il criterio della competenza territoriale;

Preso atto che a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e ai fini dell'adeguamento al Codice in materia di protezione dei dati personali di

cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è stato aggiornato il modulo predefinito per la nomina dell'Istituto quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679 allegato alla determinazione n. 64/2017;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2, e 39 paragrafo 1 lett.c) del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare lo schema di convenzione per l'adeguamento delle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ai Lavoratori Socialmente Utili a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000, di cui alle determinazioni presidenziali n. 64/2017 e n. 21/2018, secondo l'allegato schema che fa parte integrante della presente determinazione.

Il medesimo schema di convenzione sarà adottato anche per la regione Calabria laddove sarà perfezionato l'iter di approvazione della convenzione tra la regione stessa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I Direttori regionali competenti sottoscriveranno digitalmente la convenzione previa verifica degli atti presupposti.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

**Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni
Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione
dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai
sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000
(Det. pres. n. 64 del 7.3.2017 e det. pres. n. 21 dell'8.3.2018)**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente alla Regione, le Parti) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale....., dott....., giusta determinazione n.del.....

e

la Regione - (di seguito Regione e, congiuntamente all'INPS, le Parti)
- (C.F.) con sede in, rappresentata dal
..... ai sensi della deliberazione di giunta regionale
.....;

Visti

- l'art. 1, comma 446, lettera h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 che, in relazione ai processi di stabilizzazione dei lavoratori indicati al primo capoverso dello stesso comma, prevede, tra l'altro, *"la proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni (...) fino al 31 ottobre 2019"*;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 1 dell'11 gennaio 2019 nella parte in cui è previsto che *"le convenzioni stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni ASU/ANF, sono prorogate al 31 ottobre 2019"*;
- le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, già prorogate per l'annualità 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 223 delle legge 27 dicembre 2017, n. 205, e nel cui territorio sono ancora utilizzati lavoratori socialmente utili alla data del 1° gennaio 2019;
- gli atti convenzionali sottoscritti successivamente a quelli sopra riportati dalle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna con l'INPS per l'anno 2017 sulla base della determinazione presidenziale n. 64/2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;

- gli atti negoziali sottoscritti dalle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna nel corso del 2018 con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione presidenziale n. 21/2018 al fine di prorogare al 31.12.2018 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – prot n. 0001293 del 7 febbraio 2019 con quale si comunica alle Regioni interessate e all'INPS la proroga al 31.10.2019 delle convenzioni 2017 sopra citate;
- il decreto direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 1 del 22.01.2019 inerente la proroga al 31.10.2019 - ex art. 1, comma 446, lett.h), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - delle convenzioni sottoscritte nel 2017 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett.a) e lett.b), e comma 3 della L. n. 388/2000 con le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna;
- il decreto direttoriale sopra citato che, ai fini dell'immediata proroga fino al 31.10.2019 delle convenzioni sottoscritte nel 2017 con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ha ritenuto necessario determinare l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nelle suddette regioni in attività socialmente utili quantificandola complessivamente in euro 28.020.662,00 (ventottomilioniventimilaseicentosessantadue/00) come risulta in dettaglio nel decreto direttoriale;
- il decreto direttoriale n. 1/2019 già citato che ritiene opportuno dedicare alla Regione Calabria apposito e separato provvedimento in considerazione dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, comma 207, terzo periodo e ss. della l. 27 dicembre 2013, n. 147;

considerato che

per la Regione..... l'importo complessivo da corrispondere per l'anno 2019 è stato quantificato in €..... (importo in lettere.....) di cui €..... (importo in lettere.....) per assegno ASU e €..... (importo in lettere.....)per assegno ANF;

per la Regione..... il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n.....lavoratori;

con nota del 17 dicembre 2018 prot. n. 16868, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri

da sostenere per il 2019 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione;

con PEC INPS del 21 gennaio 2019 n. prot. 0006135 è stato comunicato al Ministero in parola che per il 2019, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro 592,97, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF), attesa la variabilità dell'importo dell'assegno dovuta alla composizione del nucleo familiare e del relativo reddito, è stimato in euro 400 quale media annuale per ciascun lavoratore mentre l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS, è pari ad euro 56,46 annui per ciascuno lavoratore;

è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

1. L'INPS e la Regionestabiliscono che il presente atto decorre dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2017, già prorogata al 31.12.2018, secondo le modalità indicate nel medesimo atto negoziale per quanto non modificato nel presente documento.
Lo stesso atto potrà esplicitare i suoi effetti anche nel periodo novembre-dicembre 2019 qualora siano emanati i propedeutici atti ministeriali in materia.
2. I pagamenti sono erogati secondo le modalità già utilizzate nel 2018, con l'adeguamento, per l'anno 2019, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, stabilita dal citato decreto n. 1/2019 e riportata in premessa, in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni.
3. A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e ai fini dell'adeguamento al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è stato aggiornato il modulo per la nomina dell'Istituto quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

INPS

Regione

**ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO**

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione – rappresentata da, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del*

titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- *che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*
- *che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che " I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
- *che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*
- *che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*

PREMESSO

- *che la Regione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della convenzione tra la Regione e l'INPS per il (in appresso anche più brevemente "Regione" o, congiuntamente a "INPS", "le Parti");*
- *che per l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;*

- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' 9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione

INPS in persona del, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli

obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell' 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei

confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

- 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti

prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 L'INPS, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 28 del 21 marzo 2018, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del

Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il Responsabile medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del

soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico